



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE SEDUTA URGENTE**

Reg. Del. N. 18 del 29.06.20219

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **19,07** e seguenti in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **urgente** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Micalizzi Rita	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	SI
2)	Arcidiacono Maria Antonella Laura	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
3)	Di Blasi Caterina	SI	11)	Palumbo Francesco	SI
4)	Saglimbeni Daniele	SI	12)	Fichera Simona	NO
5)	Leotta Giuseppe	SI			
6)	Schilirò Roberto	NO			
7)	Pollastri Gianpiero	SI			
8)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 10 Assenti n. 02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Maria Antonella Laura, Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott. Luigi Rocco Bronte

Assenti giustificati: Consigliere Schilirò Roberto.

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Barbagallo Alessia e Tornatore Emanuele.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente passa la parola al Segretario Generale, collegato da remoto, perché proceda all'appello nominale. I presenti risultano n. 10 (dieci) e assenti n.02 (due) Schilirò Roberto e Fichera Simona. Pertanto, constatata la presenza del numero legale, dichiara la seduta aperta. Nomina scrutatori i Consiglieri Saglimbene Daniele, Barbagallo Alessia e Tornatore Emanuele.

Chiede la parola, prima di procedere alla trattazione del punto all'o.d.g. il Vice Sindaco, Cacciola Giuseppe, al fine di esternare una comunicazione su delega del Sindaco, sull'iniziativa che si sta realizzando sulla spiaggia (corridoio di lancio) sottostante il Lungomare Tysandros, puntualizzando che si tratta di un intervento autorizzato esclusivamente dal Demanio Marittimo.

Il Presidente, procede a introdurre la proposta di deliberazione al punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **"Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021."**

Prende la parola il **Consigliere Bosco Agatino**, il quale chiede se la scadenza del 30 Giugno è ordinaria o straordinaria.

Risponde il **Consigliere Pollastri Gianpiero**, che invita il Responsabile del II Settore, Dott. Mario Cavallaro, presente in aula, a rispondere al quesito avanzato dal Consigliere Bosco.

Il Responsabile del II Settore, Dott. Mario Cavallaro, risponde e illustra le motivazioni per cui si è arrivati alla a presentare la proposta di che trattasi alla scadenza.

Il Consigliere Bosco Agatino, lamenta l'assenza dei presupposti per la straordinarietà del punto all'o.d.g. e chiede all'Amministrazione Comunale del ritardo .

Il Responsabile del II Settore, Dott. Mario Cavallaro, interviene, sostenendo che gli anni 2020 e 2021, causa COVID-19, sono stati anni particolare e no ordinari.

Il Consigliere Bosco Agatino, sostiene che è inaccettabile ricevere la convocazione del C.C. e la relativa documentazione alle ore 13,30 di giorno 28 c.m., infatti dichiara che i Consiglieri di opposizione, per una questione di metodologia , voteranno NO.

Prende la parola il **Consigliere Pollastri**, il quale sostiene che non si è perso tempo, ma sono stati tempi tecnici da osservare con scadenze stabilite.

Interviene il **Consigliere Di Blasi Caterina**, chiedendo al Segretario, di poter fare una correzione al verbale redatto dal Segretario Verbalizzante della III Commissione, in quanto vi sono due refusi, e precisamente l'orario che è stato errato dalle ore 11,00 alle ore 10,00 e la data non è 25.05.2021 come riportato ma bensì 26/06/2021, il **Segretario** ne prende atto.

Alle ore 19,28 lascia l'aula il Consigliere Bosco Agatino.

Inoltre, la stessa, prima di fare una dichiarazione di voto, legge una dichiarazione che vuol mettere a verbale, nella quale comunica, che i componenti dell III Commissione , hanno deciso, in fase di analisi pre consiliare, che si sarebbero determinati in fase consiliare. Dichiara di votare SI alla proposta all'o.d.g. e deposita la dichiarazione agli atti.

Prende la parola il Consigliere Francesco Palumbo, che fa una dichiarazione di voto contrario alla proposta di che trattasi, in quanto non c'è nulla di straordinario da votare, in particolar modo, le tariffe TARI, per cui il gruppo di opposizione voterà NO.

Interviene il **Consigliere Pollastri**, sostiene che non vi è stato alcun aumento delle tariffe, ma si sono attenuti a coprire i costi del servizio

In assenza di interventi in merito, **il Presidente** sottopone a votazione la proposta di deliberazione in discussione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 09 (nove);

Consiglieri votanti: n. 09 (nove);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 2 (due) - Palumbo e Barbagallo;

Astenuti: n. 0 (zero)

Il Presidente sottopone infine a votazione la proposta di dotare il provvedimento della clausola dell'immediata esecutività.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 9 (sette);

Consiglieri votanti: n. 9 (nove);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 2 (due) Barbagallo e Palumbo

Astenuti: n. 0

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente come oggetto "**Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021**", che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Visti gli esiti delle votazioni in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente della Regione Siciliana;

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto "**Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021**", che si allega al presente atto per farne parte integrante.

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 16

DEL 25/06/2021

OGGETTO :	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.
SETTORE II	Economico - Finanziario -Tributario
PROPONENTE	Assessore al Bilancio - Dott. Gianpiero Pollastri _____

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno*

2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che:

l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2021 le tariffe TARI, secondo il piano costi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 23/06/2021;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 dovrà essere determinato e approvato entro il termine fissato dalla norma statale;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti troverà comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

prima rata: 31/10/2021;

seconda rata: 31/12/2021;

terza rata: 28/02/2022;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2021;

Considerato che:

l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato

dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina ;

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla GURI del 18/01/2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2021 è stato differito al 31/03/2021, successivamente prorogato con il D.L. 73-2021- Sostegni bis- al 31/07/2021 per gli Enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35-2013 e ss.mm.e ii.;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n° 83 (**che si allega alla presente proposta**) avente quale oggetto “approvazione Piano Costi anno 2021 del Servizio Integrato dei Rifiuti”, per € 3.602.336,64, in corso di validazione presso l'autorità competente;

Visto il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Tributi con la quale vengono stabilite le tariffe per il tributo TARI per l'anno 2021, per le utenze domestiche e non-domestiche, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il termine dettato **dall'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021** (c.d. “decreto sostegni”) convertito nella L. 21/05/2021 n° 69 pubblicata sulla G.U.R.I. n° 120 del 21/05/2021, prevede, per il solo anno 2021, **il termine del 30 giugno 2021** entro il quale i Comuni dovranno approvare le tariffe e la tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Tutto ciò premesso

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


Visto OO.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità Comunale ed in particolare l'art. 118;

Richiamato l'art. 239 del Dec. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ed in particolare il comma 7 che in tema di pareri per le proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi”;

Richiamato altresì, chiarissimo parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - il quale dichiara “Il rilascio del parere obbligatorio da parte



dell'Organo di Revisione per quanto attiene all'applicazione dei tributi locali è da intendersi riferito alle proposte di regolamento di applicazione dei tributi e non a qualsiasi altro atto appartenente alla competenza consiliare in tale materia”.

PROPONE

- Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare** per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), riportate all'allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti troverà copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
- Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 31/10/2021
 - seconda rata: 31/12/2021
 - terza rata: 28/02/2022
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2021
- Di Dichiarare** il presente atto stante l'urgenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30-2000 e ss.mm. E ii. Immediatamente Esecutivo;

Il Proponente

L'Assessore Al Bilancio
Dott. Giampiero Pollastri



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta Di Deliberazione di C.C. n. 16 del 25-06-2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.-

Giardini Naxos 25/06/2021



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

DR Mario Cavallaro

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/90 n.142 recepito dall'art.1 della L.R. n.11/12/91 n.48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE - .

Giardini Naxos 25/06/2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro

ALLEGATO A

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.


Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.




PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	GSL costi di lavaggio e spazzamento strade	92.628,10 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	926.280,10 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	363.636,36 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	1.162.909,09 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	272.727,27 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		78.900,85 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		85.000,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		44.232,45 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		3.603,10 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		0,00 €
	Acc Accantonamento		379.851,23 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
R Remunerazione del capitale		0,00 €	
Rilc Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €




AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	AR _{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing b	0,00	fattore sharing w 0,00	
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		38.250,00 €	
	b(1+w)AR _{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		51.000,00 €	
RC Conguagli	RC _{tv} Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	RC _{tf} Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	coefficiente gradualità γ	0,00	rateizzazione r 0	
	(1+ γ)RC _{tv} /r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		0,00 €	
	(1+ γ)RC _{tf} /r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		272.555,28 €	
	Oneri fissi		9.262,81 €	
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TV}		0,00 €	
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV}		0,00 €	
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV}		0,00 €	
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r		0,00 €	
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €	
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ γ 2020)RC _{TV,2020} /r2020 (se r2020>1)		0,00 €	
	Costi fissi			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TF}		0,00 €	
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF}		0,00 €	
	- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €	
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ γ 2020)RC _{TF,2020} /r2020 (se r2020>1)		0,00 €	
	Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
		Voce libera 3 €	0,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €	
	Voce libera 6 €	0,00 €		



Detrazioni	Df delrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020	0,00 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,70%
	TVa-1 Costi totali anno precedente	0,00 €
Costi fissi effettivi		693.478,54 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		0,00 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+COaI+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df+Cd2019f$	693.478,54 €
Costi variabili effettivi		2.908.858,10 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		0,00 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConal+(1+y)RCtv/r+Cd2019v$	2.908.858,10 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	3.602.336,64 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 1.801.168,32	% costi fissi utenze domestiche	50,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf * \Sigma TF \times 50,00\%$	€ 346.739,27
		% costi variabili utenze domestiche	50,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv * \Sigma TV \times 50,00\%$	€ 1.454.429,05
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 1.801.168,32	% costi fissi utenze non domestiche	50,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf * \Sigma TF \times 50,00\%$	€ 346.739,27
		% costi variabili utenze non domestiche	50,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv * \Sigma TV \times 50,00\%$	€ 1.454.429,05



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.801.168,32	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 346.739,27
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 1.454.429,05


Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 1.801.168,32	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 346.739,27
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 1.454.429,05



TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	154.139,34	0,81	2.721,50	0,80	0,556695	98,667486
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	148.781,71	0,94	2.588,16	1,40	0,646042	172,668101
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	183.778,80	1,02	2.268,17	2,00	0,701024	246,668715
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	36.784,50	1,09	402,33	2,60	0,749133	320,669330
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	8.316,33	1,10	93,83	3,20	0,756006	394,669945
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.289,50	1,06	25,50	3,70	0,728515	456,337124
1 .7	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE RESIDENTE ALL'ESTERO	707,00	0,00	12,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .8	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI RESIDENTI ALL'ESTERO	1.066,00	0,00	21,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .9	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI RESIDENTI ALL'ESTERO	2.801,00	0,00	33,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .10	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI RESIDENTI ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-PENSIONATI ISCRITTI AIRE	376,33	0,31	5,83	0,46	0,215324	57,560144
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-PENSIONATI ISCRITTI AIRE	1.648,33	0,34	18,33	0,66	0,233674	82,239349
1 .7	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE RESIDENTE ALL'ESTERO-PENSIONATI ISCRITTI	40,00	0,00	1,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .8	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI RESIDENTI ALL'ESTERO-PENSIONATI	501,00	0,00	6,00	0,00	0,000000	0,000000



Piano finanziario Tari anno 2021

	ISCRIT						
1 .9	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI RESIDENTI ALL'ESTERO-PENSIONATI ISCRIT	354,00	0,00	4,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .10	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI RESIDENTI ALL'ESTERO-PENSIONATI IS	90,00	0,00	1,00	0,00	0,000000	0,000000



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	1.174,00	0,63	5,50	0,478947	3,002898
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	100,00	0,47	4,12	0,357310	2,249443
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	17.864,83	0,44	3,90	0,334503	2,129327
2 .4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	7.211,00	0,74	6,55	0,562573	3,576178
2 .5	STABILIMENTI BALNEARI	229,00	0,59	5,20	0,448538	2,839103
2 .6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	684,00	0,57	5,04	0,433333	2,751746
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	93.295,00	1,41	12,45	1,071930	6,797469
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	11.758,00	1,08	9,50	0,821053	5,186824
2 .10	OSPEDALI	8,00	1,43	12,60	1,087135	6,879366
2 .11	UFFICI, AGENZIE	7.674,17	1,17	10,30	0,889474	5,623609
2 .12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	244,33	0,79	6,93	0,600585	3,783651
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	18.552,00	1,13	9,90	0,859065	5,405216
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1.210,00	1,50	13,22	1,140351	7,217875
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI	405,00	0,91	8,00	0,691813	4,367851
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	120,00	1,67	14,69	1,269591	8,020468
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, B	934,00	1,50	13,21	1,140351	7,212415
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA	608,00	1,04	9,11	0,790643	4,973891
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	810,00	1,38	12,10	1,049123	6,606375
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.500,00	0,94	8,25	0,714620	4,504347

Piano finanziario Tari anno 2021

2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	370,00	0,92	8,11	0,699415	4,427909
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17.973,67	10,28	29,93	7,815211	16,341225
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4.292,00	7,36	22,50	5,595326	12,264583
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	1.238,00	2,44	21,50	1,854972	11,738601
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	553,00	2,45	21,55	1,862574	11,765901
2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLI	1.397,00	11,24	38,93	8,545036	21,255059
2 .28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4.432,17	2,73	23,98	2,075440	13,092636
2 .30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3.323,00	1,91	16,80	1,452047	9,172488
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRA-OFFICE MECCANICH	350,00	0,88	7,74	0,672047	4,227807
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO-OFFICE MECCANICHE ED ALTRE	1.193,00	1,17	10,28	0,891755	5,615419
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRA-falegnameria e l	120,00	0,88	7,74	0,672047	4,227807
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-PENSIONATI ISCRI	156,00	0,14	1,30	0,111450	0,709885
2 .11	UFFICI, AGENZIE-laboratori analisi cliniche	177,00	0,99	8,75	0,756053	4,780067
2 .11	UFFICI, AGENZIE-studi dentistici	280,00	0,99	8,75	0,756053	4,780067
2 .11	UFFICI, AGENZIE-OFFICINE IN GENERE	80,00	1,05	9,27	0,800526	5,061248
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRA-OFFICINE IN GENE	152,00	0,93	8,19	0,711579	4,476502
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO-OFFICINE IN GENERE	803,00	1,24	10,89	0,944211	5,945738
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE-FARMACIE E PARAFARMACIE	272,00	1,27	11,23	0,969299	6,135193
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM-MACELLERIE	349,00	1,95	17,20	1,483977	9,390881
2 .6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI-STAZIONE DI SERVIZIO AREA CAMBIO OLIO	31,00	0,48	4,28	0,368333	2,338984
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRA-STAZIONE DI SERV	156,00	0,88	7,74	0,672047	4,227807
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO-STAZIONE DI SERVIZIO AREA CAMBIO	137,00	1,17	10,28	0,891755	5,615419
2 .12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Riduzione Rifiuti	251,67	0,67	5,89	0,510497	3,216103



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 23.06.2021

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 del Servizio Integrato dei Rifiuti.

L'anno Duemilaventuno addi Ventitre del mese di Giugno alle ore 14,07 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

				P	A
1	STRACUZZI	GIORGIO	SINDACO		A
2	CACCIOLA	GIUSEPPE	VICE SINDACO	P	
3	TALIO	ARIANA	ASSESSORE		A
4	POLLASTRI	GIANPIERO	ASSESSORE	P	
5	SPADARO	ANTONIO	ASSESSORE	P	

Partecipa alla seduta, da remoto, il Segretario Generale **Dott. Luigi Rocco Bronte**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Vice Sindaco Geom. Giuseppe Cacciola** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Vista la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 del Servizio Integrato dei Rifiuti”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente, pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N° 70.. DEL 23.06.2021

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 del Servizio integrato dei Rifiuti.

Settore competente: **IV SETTORE OPERATIVO**

Proponente: **Assessore all'Igiene Urbana**

L'ASSESSORE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il

periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Giardini Naxos, l'Ente di governo dell'Ambito, istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è la S.R.R. Messina Area Metropolitana – Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2020 anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 30 Giugno 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021.

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta un costo complessivo di € 3.602.336,64;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00 attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che è necessario procedere alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale;

Evidenziato che a seguito dell'approvazione da parte dell'Ente del Piano economico finanziario occorre, altresì, trasmettere lo stesso all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'O.RR.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

Visto lo Statuto comunale

PROPONE

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
 2. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. di dare atto che il suddetto schema è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
 4. di trasmettere lo schema di Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'autorità d'ambito territorialmente competente, SRR Messina Area Metropolitana, al fine di acquisirne la validazione;
 5. di dare atto che il Piano Economico Finanziario, una volta validato, verrà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito;
- di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del IV Settore
(Arch. LA MAESTRA Sebastiano)

Il Proponente



COMUNE DI GIARDINI NAXOS



**Relazione di
accompagnamento al PEF
(Piano Economico Finanziario)**

TARI

DELIBERA ARERA, n.443-2019

1) SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF" utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune;
- alla presente relazione che si attiene allo "443-2019-R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo;
- all'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

2) ENTRATE RELATIVE AL COSTO DEL SERVIZIO (entrate di riferimento)

In ciascun anno (a), il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

- $\sum TVa$ è la somma delle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$ è la somma delle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \exp - b(ARa) - b(1 + wa)ARCONAI,a + (1 + ya) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei

RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;

- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $ARCONAI,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$;
- $RCTV,a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a \exp + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

dove:

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF,a \exp$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF, a$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Di conseguenza vengono redatti i pef grezzi dal gestore e dal Comune, ognuno per i rispettivi costi di competenze come rappresentati nei modelli allegati.

3) COMPOSIZIONE COSTI DI SERVIZIO

I costi variabili e costi fissi sono i seguenti:

Costi Variabili

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2018 e 2019

Costi Fissi

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2018 e 2019.

• Dati di conto economico

I costi da considerare per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/la s-2.

4) Coefficienti da proporre all'Ente territorialmente competente

• Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale identificato in $(1 + p_a)$.

Il parametro p_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$q_a = rpi_a \cdot X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle

modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL_a concorrente al calcolo del p_a assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente PG_a concorrente al calcolo del p_a assume il valore di 0%.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro p_a come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
p_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%
$(1+ p_a)$	Coefficiente	1,016

Come previsto dall'art. 4 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$\frac{\sum Ta}{\sum Ta - 1} \leq (1+ p_a)$$

$$3.649.733,54 / 3.602.336,64 = 1,013 < 1,016 \text{ pertanto:}$$

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo della presente relazione.

• Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI^{ESP} TV_{2021}$ e $COI^{ESP} TF_{2021}$ nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

• **Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili**

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TF_a} - 1 \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$\frac{€ 2.959.858,10}{€ 2.215.294,65} = 1,33$$

valore limite rispettato. La condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021.

valore limite superiore 1,2. La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

$$€ 301.504,52$$

valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

$$€ -$$

Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art. 15.1 del MTR, "i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2019 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4".

Il gestore, ed il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2018, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2018, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2019 e 2020;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile $\sum TV_{a-2}^{new}$ e le componenti di costo fisso $\sum TF_{a-2}^{new}$ come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile $RC_{TV,a}$ e fissa $RC_{TF,a}$ ciascuna ottenuta

sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2);

➤ $\sum TV^{old}_{a-2}$ e $\sum TF^{old}_{a-2}$.

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio da sottoporre a coefficiente di gradualità:

Componente a conguaglio PV	€ 0,00
Componente a conguaglio PF	€ 0,00

• Rateizzazione del componente a conguaglio

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 1 le rate atte al recupero della componente a conguaglio.

• Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti $y_{1,a}$, $y_{2,a}$, $y_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$, si ricorda che:

- $y_{1,a}$ deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $y_{2,a}$ deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $y_{3,a}$ deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti $y_{1,a}$, $y_{2,a}$, $y_{3,a}$, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2019 ($\sum TV^{old}_{a-2} + \sum TF^{old}_{a-2}$) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, rappresentato nell'allegato Appendice 1 al MTR;

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 della 443/2019/R/RIF;

Il rapporto tra il costo unitario effettivo $CU_{eff,a-2}$ €/t e il Benchmark €/t 38,32 evidenzia che il costo del servizio è superiore all'indice Benchmark, che la componente a conguaglio risulta essere 0,00, di conseguenza i parametri da utilizzare, secondo gli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, rientrano nel seguente range:

Alla luce di quanto esposto in precedenza si propone l'utilizzo del valore così calcolato:

Indicatori qualità prestazioni per ottenere il Coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$

Valore Rispetto obiettivi % RD	-0,06
Valutazione performance Riutilizzo/Riciclo	-0,03
Valutazione soddisfazione Utenza	-0,01
Totale Y	-0,10
Coefficiente di gradualità (1 + y_a)	0,90

In merito alla valorizzazione dei parametri y_{1a} , y_{2a} , y_{3a} , si evidenzia di seguito il criterio metodologico utilizzato al fine della proposta per la determinazione dei parametri:

- y_{1a} relativo alla % di raccolta differenziata del Comune minimo in quanto non ha raggiunto l'obiettivo;
- y_{2a} minimo in quanto non è possibile valorizzare puntualmente l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo;
- y_{3a} minimo dal momento che non è possibile valorizzare il grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

• **Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing***

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e fo energia, l'ente scrivente dispone di due parametri (b e $b(1+m)$) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e fo energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 , 0,6];
- $b(1+m)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove m è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $y_{1,a}$ e $y_{2,a}$ di cui al punto 4.5.2; m può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 , 0,4].

L'Ente scrivente ha deciso di proporre i seguenti coefficiente:

- **$b = 0,60$ (Valore massimo) (COMPETENZA EGATO)**
- **$b(1+\omega_a)=0,75$ (Valore massimo)(COMPETENZA EGATO)**

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Sesto San Giovanni, with the text 'COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI' and 'MUNICIPALITÀ' visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 90 DEL 23-06-2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI OPERATIVO
(Arch. LA MAESTRA Sebastiano)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'interventoCap. del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
(Dott. Mario Cavallaro)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Vice Sindaco

Geom. Giuseppe Cacciola

L'Assessore Anziano

Ing. Antonio Spadaro

Il Segretario Generale

 LUIGI ROCCO
BRONTE
23.06.2021
13:56:13
GMT+00:00

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il Responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on- line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____


è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Seg

 LUIGI ROCCO
BRONTE
23.06.2021
13:56:13

Chiedo al segretario di poter mettere a verbale che la proposta di delibera n.16 del 25.06.2021 mi è arrivata in tempi esigui e stretti, cioè alle ore 13:21 dello stesso giorno.

Solo grazie alla disponibilità sia del segretario verbalizzante delle commissioni dott. Messina, sia del personale dell'ufficio protocollo, che avrebbe finito il servizio lavorativo alle ore 14:00, si è riusciti in tempi più che celeri ad attivare tutte le procedure affinché io potessi, in qualità presidente, convocare la commissione per lunedì e quindi dare modo al Presidente del Consiglio di procedere speditamente, con la conseguente convocazione di C.C urgente, per consentire l'approvazione delle tariffe, ai fini della tassa sui rifiuti TARI il cui termine ultimo è il 30 giugno 2021.

Metto anche a verbale che i membri della III commissione della quale io sono presidente, e che ieri mattina 28.06.2021 erano presenti nella seduta tenutasi alle ore 10:00, come si evince dal verbale redatto, hanno deciso, all'unanimità, di autodeterminarsi in sede di Consiglio Comunale, poiché non si potevano ricevere i chiarimenti tecnici necessari relativi alla proposta di approvazione delle tariffe in argomento, essendo assenti sia il responsabile del II settore, dott. Mario Cavallaro, sia l'assessore ai tributi e al bilancio dott. Pollastri, regolarmente convocati in commissione a mezzo posta certificata sempre venerdì 25 giugno, come i consiglieri interessati.

29-06-2021

La presidente della III Commissione consiliare

Di Blasi Caterina



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Consigliere Anziano
(Rita Micalizzi)


Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Maria Antonella L.)

Il Segretario Comunale
(Dott. Luigi Rocco Bronte)









Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo



Il Segretario Generale
Dott. Luigi Rocco Bronte

